

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
49	Edilizia e immobiliare	20/12/2016	LA MANOVRA ALLARGA LA MAPPA DEI BONUS (A.Notari)	2
Testata: ITALIA OGGI				
44	Appalti e lavori pubblici	20/12/2016	BANDI DI GARA GRATUITI KO	4
Testata: EDILIZIA E TERRITORIO C/O IL SOLE 24 ORE				
4	Urbanistica e ambiente	31/12/2016	PERIFERIE, DAL CIPE GLI 1,6 MLD MANCANTI	5
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Edilizia e immobiliare	20/12/2016	CORTE COSTITUZIONALE 1 OBBLIGATORIO IL PARERE DEL GENIO CIVILE IN ZONA SISMICA, BOCCIATA LA LEGGE LIGURIA	6
1	Edilizia e immobiliare	20/12/2016	CORTE COSTITUZIONALE 2. PROVENTI DELLA GESTIONE DELLE CASE POPOLARI DA DESTINARE SOLO ALLA MANUTENZIONE	8
1	Appalti e lavori pubblici	20/12/2016	APPALTI, OBIETTIVO PRIMO OK A INIZIO FEBBRAIO PER IL CORRETTIVO AL CODICE	9
1	Appalti e lavori pubblici	20/12/2016	TAR LECCE, LEGITTIMO NON INVITARE ALLA «NEGOZIATA» IL TITOLARE DELL'APPALTO USCENTE	11

Legge di bilancio. Premiati gli edifici che guadagnano classi sismiche o dove viene fatto il «cappotto» termico

La manovra «allarga» i bonus

Con le proroghe previste per il 2017 si estende la mappa dei benefici

Alessandro Notari

 Via libera alla legge di bilancio 2017 dopo un rapido iter parlamentare dettato dalla crisi di governo. Ecco un sunto delle novità fiscali per il condominio.

Sisma bonus

Le spese edilizie di messa in sicurezza statica degli edifici possono essere oggetto di detrazione se:

-  sostenute dal 2017 al 2021 sulla base di autorizzazioni edilizie successive il 1° gennaio 2017;

-  eseguite su qualsiasi tipologia di immobile, sia commerciale che abitativo, ubicato in zona a rischio sismico 1, 2 e 3.

La detrazione, pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 96.000 euro puro per ogni singolo immobile e relativa pertinenza, è ripartita in 5 quote annuali uguali. Gli interventi antisismici pagati nel 2017 sugli immobili situati in zona a rischio sismico 4 potranno godere comunque della detrazione del 50% relativa al recupero edilizio da spalmare in 10 anni e solo con riferimento alle abitazioni.

Se l'intervento edilizio in zona 1, 2 e 3 coinvolge **le parti comuni degli edifici** e comporta una riduzione del rischio sismico a una classe di rischio inferiore, la detrazione è prevista pari al 75%, che sale all'85% se sono due le classi di rischio inferiori migliorative. Se l'intervento è eseguito su singole unità abitative la detrazione spetta rispettivamente nella misura del 70% e dell'80%. Ma sino a quando non sarà approvato il decreto delle Infrastrutture che permetterà il censimento sismico purtroppo non sarà possibile ottenere queste detrazioni maggiorate. A decorrere dal 2017, tra le spese detraibili a titolo di **sisma bonus** rientrano comunque anche quelle effettuate per la **classificazione e verifica sismica**. Nel caso di lavori su parti comuni la spesa massima è di 96.000 euro per

ogni unità immobiliare.

Per le zone 1 e 2 la detrazione passa dal 65% al 50% con la possibilità di detrarre la spesa in 5 anni anziché in 10 e di ottenere l'agevolazione non solo per le spese antisismiche sostenute sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sugli immobili adibiti ad attività produttive, ma anche sulle seconde case. Per gli immobili situati in zona 4 gli interventi antisismici del 2017 godranno comunque della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione.

Recupero edilizio

La legge di bilancio 2017 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2017 della detrazione Irpef delle spese per gli interventi di recupero edilizio. Con questa proroga nulla cambia rispetto al 2016: la spesa potrà essere detratta nella misura del 50% con un limite massimo di 96.000 euro per ogni immobile da spalmare in **10 quote annuali**. Senza tale proroga la detrazione dal 2017 sarebbe scesa al 36% con il massimale di 48.000 euro per immobile, così come previsto dalla normativa a regime che entrerà in vigore, salvo ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2018.

Risparmio energetico

La legge di bilancio 2017 proroga gli sgravi fiscali sugli interventi per il miglioramento energetico degli edifici, il cosiddetto **bonus del 65 per cento**.

La tempistica della proroga e le percentuali di detrazione future sono articolate in modo diverso in funzione del fatto che l'intervento agevolato riguardi la singola unità abitativa piuttosto che le parti comuni degli edifici condominiali.

Per gli interventi destinati alla **riqualificazione energetica** delle singole unità immobiliari si prevede la proroga delle spese sostenute nella misura del 65% solo fino al 31 dicembre 2017, alle stesse con-

dizioni previste per il 2016.

Relativamente agli interventi su **parti comuni** degli edifici condominiali la detrazione è stata estesa alle spese sostenute fino al **2021**, per consentire agli amministratori di condominio di programmare questi grandi interventi nel modo migliore. La detrazione è riconosciuta nella misura maggiore (con un tetto di 40.000 euro per unità) del:

-  70% per gli interventi sull'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;

-  75% se l'intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale della parte comune, conseguendo almeno la qualità media di cui al Dm del 26 giugno 2015.

La sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da un tecnico abilitato, la cui non veridicità comporterà la decadenza del beneficio.

Nella legge di bilancio 2017 si prevede inoltre che per i condomini anche non incapienti e per le spese suddette è possibile optare per la **cessione del credito** generato dalla detrazione, sia ai fornitori che hanno effettuato l'intervento che a soggetti privati, i quali avranno a loro volta la possibilità di cedere successivamente la detrazione a terzi. Stessa possibilità è stata prevista per le detrazioni maggiorate del 75% e dell'85% del **sisma bonus**.

Ritenute all'appaltatore

La legge di bilancio 2017 prevede che il condominio debba versare la ritenuta del 4% in qualità di sostituto di imposta nei confronti dell'appaltatore solo se la ritenuta stessa raggiunge la soglia minima di 500 Euro; in caso contrario il versamento deve essere eseguito entro il 30 giugno o il 20 dicembre di ogni anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agevolazioni a confronto: oggi e dal 2017

Oggi **Dal 1° gennaio 2017**

SISMA BONUS

Abitazioni principali e immobili adibiti ad attività produttive zone 1 e 2

Spesa max 96.000 €	Spesa max 96.000 euro dall'1/1/2017 al 31/12/2021
Rateazione 10 anni	Rateazione 5 anni dall'1/1/2017 al 31/12/2021
Detrazione 65%	Detrazione dall'1/1/2017 al 31/12/2021: 50% senza miglioramenti classe di rischio sismico; 75% (70% su singole unità abitative) se miglioramenti di una classe di rischio sismico; 85% (80% su singole unità abitative) se miglioramenti di due classi di rischio sismico

Tutti gli edifici zona 3 e altri edifici zone 1 e 2 diversi da quelli suindicati

Spesa max 96.000 €	Spesa max 96.000 € dall'1/1/2017 al 31/12/2021
Rateazione 10 anni	Rateazione 5 anni dall'1/1/2017 al 31/12/2021
Detrazione 50%	Detrazione dall'1/1/ al 31/12/2021: 50% senza miglioramenti classe di rischio sismico; 75% (70% su singole unità abitative) se miglioramenti di una classe di rischio sismico; 85% (80% su singole unità abitative) se miglioramenti di due classi di rischio sismico

Tutti gli edifici zona 4

Spesa max 96.000	Spesa max 96.000 € per il 2017, 48.000 dal 2018
Rateazione 10 anni	Rateazione 10 anni
Detrazione 50%	Detrazione 50% per il 2017, 36% dal 2018.

RECUPERO EDILIZIO SU PARTI COMUNI E SINGOLE ABITAZIONI

Spesa max 96.000	Spesa max 96.000 € per il 2017, 48.000 dal 2018
Rateazione 10 anni	Rateazione 10 anni
Detrazione 50%	Detrazione 50% per il 2017, 36% dal 2018

ECOBONUS RISPARMIO ENERGETICO

Interventi su singole unità

Spesa massima diversa in base al tipo di intervento	Spesa massima suddivisa per tipologia di intervento per il 2017 Spesa massima 48.000 € dall'1/1/2018
Rateazione 10 anni	Rateazione 10 anni
Detrazione 65%	Detrazione 65% per il 2017 Detrazione 36% dall'1/1/2018

Interventi su parti comuni

Spesa massima diversa in base al tipo di intervento	Spesa massima suddivisa per tipologia di intervento dall'1/1/2017 al 31/12/2021. Spesa massima 48.000 dall'1/1/2022
Rateazione 10 anni	Rateazione 10 anni
Detrazione 65%	Detrazione 2017-2021: 65% detrazione base; 70% per interventi su involucro edificio; 75% su prestazione estiva e invernale parti comuni; detrazione 36% dal 2022



Il Tar Calabria sul ricorso presentato dagli ordini delle categorie

Bandi di gara gratuiti ko

Incarichi professionali da retribuire sempre

La sentenza in pillole

DI CINZIA DE STEFANIS

Stop a incarichi professionali a titolo gratuito per bandi e il disciplinare di gara negli appalti pubblici. Il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell'ambito di una gara d'appalto, e dunque la prestazione stessa non può essere svolta a titolo gratuito. La natura essenzialmente onerosa del contratto di appalto è imposta non solo dalla disciplina civilistica, ma anche dalle regole e principi che reggono gli appalti pubblici. Questo il principio espresso dal Tar Calabria (sezione prima) con la sentenza del 13 dicembre 2016 n. 2435 sul corrispettivo economico da attribuire alla prestazione del professionista che partecipa ad un gara d'appalto. Nel dettaglio, il Tar Calabria ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di ordini professionali della provincia di Catanzaro (architetti, ingegneri, agronomi, geologi, geometri e periti) coadiuvato dai Consigli nazionali di architetti e ingegneri.

- Vietati i servizi professionali di ingegneria e architettura gratuiti
- La natura essenzialmente onerosa del contratto di appalto è imposta non solo dalla disciplina civilistica, ma anche dalle regole e principi che reggono gli appalti pubblici
- Il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell'ambito di una gara d'appalto, e dunque la prestazione stessa non può essere svolta a titolo gratuito

Il ricorso è stato presentato contro la determinazione del Comune di Catanzaro con cui era stato approvato il bando e il disciplinare di gara aventi ad oggetto la «procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro, ai sensi della legge regionale Calabria 19/2002 e relativo regolamento edilizio urbanistico» che prevedevano un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese nel limite massimo di 250 mila euro. Per i giudici amministrativi, «il principio della qualità delle prestazioni che l'ammi-

nistrazione aggiudicatrice intende acquistare sul mercato e che si traduce nella serietà dell'offerta sotto il profilo quantitativo, è infatti alla base della regolamentazione specifica dell'anomalia dell'offerta, poiché, anche nella prospettiva del perseguimento da parte dell'amministrazione del risparmio di spesa, le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico, così rischiando di rivelarsi, nel lungo periodo, poco convenienti». La necessaria predeterminazione

del prezzo del servizio oggetto di appalto, quindi, anche quando tale componente quantitativa sia valutata unitamente a quella qualitativa, nell'ottica del legislatore sia nazionale che europeo, è funzionale a garantire il principio di qualità della prestazione e della connessa affidabilità dell'operatore economico, rispetto al quale va temperato e per certi versi anche misurato il principio generale di economicità, cui solo apparentemente sembra essere coerente il risparmio di spesa indotto dalla natura gratuita del contratto di appalto atipico.



Periferie, dal Cipe gli 1,6 mld mancanti

Ci sono nella legge di bilancio gli 1,6 miliardi di euro per confermare la promessa fatta dall'allora premier Matteo Renzi all'Anci di finanziare tutti i progetti per la riqualificazione delle periferie. L'obiettivo è quello di non scontentare nessuno dei 120 soggetti (110 Comuni capoluogo di provincia e 10 su 13 città metropolitane) che hanno presentato una domanda al governo (il 30 agosto scorso) in risposta al bando di Palazzo Chigi del 1° giugno per la riqualificazione urbana. In palio c'erano 500 milioni di euro (Stabilità 2016). Stanziati questi 1,6 miliardi aggiuntivi si arriva dunque ai circa 2,1 miliardi totali stimati necessari, tali da soddisfare interamente le richieste fatte dai Comuni.

Il comma 141 della legge di Bilancio stabilisce che dovrà essere il Cipe a stanziare le risorse necessarie

(«al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati», che va inteso "aventi i requisiti minimi di ammissibilità richiesti dal bando"), pescando dalle risorse Fsc 2014-2020 disponibili, e cioè i 10,9 miliardi rimasti da assegnare, con cassa dal 2020.

Gli 1,6 miliardi saranno dunque spendibili solo dal 2020, dunque si deve sperare che una volta assegnati i fondi, i Comuni procedano come al solito molto a rilento nella spesa. Peccato che uno degli obiettivi del bando era proprio la cantierabilità a breve. Né d'altra parte la scelta di soddisfare tutte le richieste consentirà di "premiare i migliori": non ci sarà nessuna selezione, tutte le (grandi) città che hanno chiesto i soldi li otterranno.

Il bando riservava i 500 milioni ai soli comuni capoluogo di provincia e alle città metropolitane, con livello di progettazione per le opere pubbliche almeno al "progetto di fattibilità". Si sono fatti avanti in 120, tutte le città capoluogo e 10 su 13 delle città metropolitane. I Comuni potevano chiedere fino a 18 milioni per il proprio territorio, e fino a 40 milioni per ogni città metropolitana. ■



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

20 Dic 2016

Corte Costituzionale/1. Obbligatorio il parere del Genio civile in zona sismica: bocciata la legge Liguria

Alessandro Arona

Con la sentenza 272 del 18 ottobre 2016, depositata e resa nota il 16 dicembre, la Corte Costituzionale ha bocciato - su ricorso del governo (17/06/2015) - la Regione Liguria, dichiarando incostituzionali due norme della legge (omnibus) regionale 7 aprile 2015, n. 12. La prima in materia abbattimento delle barriere architettoniche (obblighi di adeguamento alle norme sull'accessibilità negli interventi su edifici esistenti), la seconda sulle regole antisismiche (obbligo di autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale per gli interventi edilizi in zona sismica). In entrambi i casi le norme regionali (articolo 20 comma 1 e articolo 22 della l.r. 12/2015) avrebbero violato i principi fondamentali della materia e i livelli essenziali delle prestazioni su diritti civili e sociali, che spettano allo Stato in base alla costituzione e alla giurisprudenza della stessa Consulta.

Nonostante il referendum del 4 dicembre abbia respinto la legge costituzionale che avrebbe rafforzato le competenze legislative dello Stato in materia di "governo del territorio" (e dunque edilizia privata), anche con la vecchia (e attuale) costituzione i "paletti base" in materia edilizia spettano allo Stato.

In entrambe le norme regionali, in particolare, la Liguria aveva in sostanza "abbassato" il livello di prescrizioni e di tutele in materia di abbattimento delle barriere e di interventi edilizi in zona sismica.

I punti, nei fatti e nel diritto, sono comunque leggermente differenti.

«LIVELLI ESSENZIALI» IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

La norma in oggetto (art. 20 c. 1 legge regionale 12/2015), modificando la l.r. 15/1989 in materia di adeguamento delle barriere architettoniche e localizzative, ha stabilito che «In caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, le medesime opere non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse».

Stiamo dunque parlando di edifici vecchi, non adeguati alle norme in materia di accessibilità, poi sottoposti a interventi edilizi: la norma regionale dice che gli interventi soggetti a semplice Scia non devono peggiorare l'accessibilità architettonica dell'edificio, ma non devono necessariamente neppure peggiorarla.

La Corte costituzionale ricorda innanzitutto che «Le disposizioni in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, secondo la giurisprudenza costituzionale (da ultimo, la sentenza n. 111 del 2014), attengono alla "determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", di cui all'art. 117 (della Costituzione), secondo comma, lettera m), Cost., che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Dunque si tratta di materia riservata allo Stato.

Ma la norma regionale in oggetto, osserva la consulta, ha apportato una «significativa deroga» a quei livelli essenziali fissati dalla normativa statale, e cioè dall'articolo 82 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001), che prescrive la conformazione degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, di nuova costruzione e già esistenti (qualora siano sottoposti ad interventi di ristrutturazione), ai requisiti costruttivi e funzionali necessari per eliminare ogni ostacolo che si frapponga alla loro utilizzazione da parte di soggetti portatori di deficit anatomici o senso-percettivi.

Secondo la Consulta, dunque, «limitandosi a prescrivere un obbligo di non peggioramento delle «caratteristiche originarie di accessibilità» per la realizzazione di opere edilizie sugli edifici esistenti, la norma regionale impugnata invade l'ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rese in favore delle persone portatrici di handicap, alterando la delicata graduazione di interessi rimessa, nel sistema di tutela delle persone disabili, al legislatore statale».

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ANTISISMICA

Le norme sulle costruzioni in zone sismica, ricorda la Consulta, sono a legislazione concorrente, sia perché rientranti nel "governo del territorio" sia perché nella "protezione civile".

L'articolo 22 della legge regionale 12/2015, sempre con l'intento di semplificazione, stabilisce che gli interventi edilizi soggetti a semplice Scia (restauro, ristrutturazione leggera) non devono avere la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale.

La Consulta conferma intanto che l'articolo 94 del Testo unico edilizia, che prescrive che «nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione», va qualificato come «principio fondamentale della materia» "governo del territorio".

La norma impugnata dal governo, invece, «escludendo dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA, contrasta con il principio fondamentale secondo cui, nelle zone sismiche, l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione condiziona l'effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio».

Questo obbligo riguarda non solo le nuove costruzioni e le sopraelevazioni, ma «tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità» (art. 83 del TUE; lo stesso art. 94 si riferisce genericamente all'inizio di «lavori», senza limitazioni.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

20 Dic 2016

Corte costituzionale/2. Proventi della gestione delle case popolari da destinare solo alla manutenzione

Giuseppe Latour

I proventi che derivano dalla gestione e della vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica devono essere destinati esclusivamente a manutenzione e acquisti di case popolari. Non sono ammesse scorciatoie, come l'utilizzo di questo denaro per ridurre il debito delle Ater. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con una sentenza (n. 273/2016), che affronta il tema delle competenze di Stato e Regioni in materia di scelte che riguardano il coordinamento della finanza pubblica.

La questione nasce da un'ipotesi di contrasto tra una legge regionale dell'Abruzzo (n. 10 del 2015) e una norma del decreto Expo (Dl n. 47/2014). La Regione stabilisce che le sue Ater (aziende territoriali per l'edilizia residenziale) dovranno programmare l'utilizzo dei proventi della loro attività secondo uno schema che assegna l'80% alla manutenzione e valorizzazione degli alloggi e il restante 20% al ripiano dei deficit finanziari delle società. La legge nazionale, invece, stabilisce che «le risorse derivanti dalle alienazioni degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente». Quindi, la quota del 20% dedicata a ripianare i debiti contrasterebbe con questa previsione.

La Corte, nella sua sentenza, spiega che questo contrasto va sanato, perché viola i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, potere attribuito allo Stato centrale. Per i giudici costituzionali «l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 47 del 2014, nell'imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, esprime una scelta di politica nazionale di non depauperamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, diretta a fronteggiare l'emergenza abitativa e, al tempo stesso, la crisi del mercato delle costruzioni». Si tratta di una scelta che si colloca «nell'ambito di un più ampio disegno di politica economica nazionale delineato dal legislatore».

Queste scelte, allora, sono proprie della competenza del Governo. E una norma regionale «che consente agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un diverso fine contrasta con il principio dettato dalla norma di riferimento e invade, in questo modo, la competenza concorrente dello Stato nella materia coordinamento della finanza pubblica». Quindi, si configura una violazione dell'articolo 117 della Costituzione: la legge regionale dell'Abruzzo, nella parte che riguarda le Ater, è illegittima.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

20 Dic 2016

Appalti, obiettivo primo ok a inizio febbraio per il correttivo al codice

Mauro Salerno

Perde quota l'ipotesi di una proroga della scadenza del 19 aprile per varare il primo decreto correttivo al codice degli appalti. Mentre si delinea un cronoprogramma più preciso delle tappe che la cabina di regia insediata a Palazzo Chigi intende seguire per arrivare in tempo al traguardo.

Il punto sui lavori di preparazione del provvedimento cui guardano con molta attenzione sia le imprese che le Pa è emerso nel corso di un convegno sull'attuazione del codice appalti organizzato a Bologna dalla coop Cmc. Dopo aver inviato i quesiti sulle criticità dell'attuazione a circa 160 mila Rup al lavoro nelle stazioni appaltanti di tutta Italia, il lavoro della cabina di regia si concentrerà sull'analisi di tutte le audizioni svolte in Parlamento sul tema del correttivo. Da lì arriveranno gli spunti per le modifiche. L'obiettivo dei tecnici al lavoro nella commissione è licenziare il provvedimento entro le prossime 5-6 settimane, in modo da arrivare con il provvedimento pronto per il primo passaggio in Consiglio dei ministri a inizio febbraio. Come è noto, infatti, l'iter di approvazione del correttivo è identico a quello seguito per il varo del nuovo codice. Ci sono, cioè, trenta giorni per un passaggio al Consiglio di Stato, alla Conferenza unificata e, in contemporanea, alle commissioni parlamentari. In caso di parere negativo, poi, il Governo rimanda indietro il testo alle commissioni, dandogli altri 15 giorni. In tutto quindi tra un passaggio e l'altro servono più o meno due mesi tra la prima e la seconda approvazione in Consiglio dei ministri.

La prospettiva di un allontanamento dell'ipotesi di una proroga della scadenza prevista per il correttivo non può che far piacere alle imprese, che al contrario avevano più volte sollecitato una soluzione anticipata delle difficoltà ritenute più urgenti. «Vista la crisi in cui versa il settore delle costruzioni è necessario non abbandonare il solco tracciato dal precedente Governo», ha commentato il vicepresidente di Cmc Alfredo Fioretti. Anche «proseguendo con decisione la politica degli investimenti. In quest'ottica - ha aggiunto Fioretti - la conferma del Ministro Delrio a capo del Mit è stata la scelta migliore per dare continuità alla strada intrapresa».

Quanto ai contenuti, la cabina di regia si sta concentrando non solo sulle ipotesi di modifica al codice. Da questo punto di vista vengono confermate le indiscrezioni delle ultime settimane. Con l'attenzione molto focalizzata sui punti di maggiore criticità rilevati in questi primi mesi di applicazione del codice: dal subappalto (tetto del 30% legato all'intero importo e terna dei subappaltatori) all'estensione del periodo di riferimento per la qualificazione delle imprese di costruzione. Oltre alle correzioni di merito ci saranno ovviamente correzioni di tipo formale e modifiche puntate a raccordare meglio le disposizioni che hanno dato difficoltà di interpretazione. Mentre altri punti potrebbero essere trattati con circolari o comunicati congiunti con l'Anac. Nel correttivo, oltre alle richieste avanzate dall'Anticorruzione sulle modifiche da apportare alle norme sui commissari di gara e sul rating di impresa, dovrebbe poi

trovare spazio anche un chiarimento definitivo sul valore (più o meno) cogente delle linee guida emanate dall'Authority presieduta da Raffaele Cantone.

«È una questione che anche il Consiglio di Stato ha sollevato più volte - ha spiegato Claudio Zucchelli, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - . Il rischio altrimenti è che la questione di un atto vincolante che di per sé non ha valore normativo venga posta all'attenzione della Consulta dal primo Tar che si troverà a dover giudicare dell'applicazione obbligatoria di questi provvedimenti da parete di una stazione appaltante».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

20 Dic 2016

Tar Lecce: legittimo non invitare alla «negoziata» il titolare dell'appalto uscente

Mauro Salerno

La stazione appaltante non ha alcun obbligo di invitare alla procedura negoziata l'assegnazione di un appalto sottosoglia il titolare uscente del contratto. La precisazione è contenuta nella sentenza n. 1462/2016, pubblicata il 15 dicembre dal Tar Puglia (Lecce) che boccia il ricorso di un'impresa che lamentava l'esclusione dalla lista degli invitati per la riassegnazione dell'incarico, posto che, era l'obiezione, «non è mai stata contestata dal Comune l'inadeguatezza del servizio da reso».

Dopo aver precisato che l'appalto contestato (di importo inferiore a 40mila euro) è stato assegnato in via diretta e non con procedura negoziata, i giudici amministrativi ricordano che «avendo la ricorrente effettuato il servizio negli anni precedenti, il mancato invito alla procedura si giustifica agevolmente con l'applicazione del principio di rotazione».

Anzi, è proprio l'applicazione del principio di rotazione che prevale su ogni altra considerazione. Tanto che «non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare, ad una gara informale il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione». Mentre, come precisato nelle linee che l'Anac ha dedicato agli appalti sottosoglia, va motivato il caso contrario. Pertanto, concludono i giudici «ove l'Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l'apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione (Tar Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372)».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved